



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella a favore dell'avv. Cesare Paradiso per definizione controversia AMAT/Pignatale.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione presidenziale n° 278 dell'11.11.94 e successiva di ratifica n° 281 del 17.11.94 con cui si decideva di proporre opposizione avverso il ricorso promosso, fra gli altri, dal dipendente Pignatale Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva ferie non godute negli anni precedenti;
- atteso che il Giudice adito, con sentenza n° 2171/95 emessa in data 5.10.95, ha rigettato l'atto di opposizione ed ha condannato, altresì, l'AMAT al pagamento delle spese del giudizio;
- vista la nota del 10.5.96 inviata dal legale dell'AMAT, avv. Cesare Paradiso, con cui chiede, a fronte delle prestazioni professionali fornite, la liquidazione delle proprie competenze ammontanti complessivamente a £ 1.263.900, oltre a IVA e CAP;
- atteso che la parcella è contenuta nei minimi tariffari della tabella forense;
- ritenuto congruo l'onorario richiesto, pertanto può procedersi alla liquidazione;
- visto il bilancio di previsione 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere, per i motivi in narrativa specificati, mandato di pagamento a favore dell'avv. Cesare Paradiso per l'importo complessivo di £ 1.263.900, oltre a IVA e CAP e successive occorrenze;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 2004/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. D. P. 6

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 -
233 - 234.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

1995

N. 2171

N. 12243/94 R. A.

N. 9670 CROK.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. Vito
Voza, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12243/1994
R.G., avente per oggetto: "Opposizione decreto ing.
n. 1886/94"

T R A

AMAT

rappr. e dif. dall'avv. C. Paradiso.

A T T O R E

E

PICCATALLO FARMIGLIO

rappr. e dif. dagli avv. to D. ENTUCCI

C O N V E N U T O

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15 MARZO 1994 l'AMAT proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Pretore, giu-
dice del lavoro, in favore di PICCATALLO FARMIGLIO per il paga-
mento della somma di lire 2.356.000 a titolo di indennità
sostitutiva di ferie non godute.

A sostegno della stessa deduceva che l'opposto non aveva mai
presentato la necessaria richiesta di usufruzione entro
l'anno di godimento, come previsto dall'art. 22 del R.D.
148/31.

Si costituiva l'opposto, contestando la fondatezza delle ra-
gioni di resistenza.

La causa veniva discussa e, quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata.

Il richiamato art. 22 R.D. 148/31 non prevede alcuna decadenza a carico dell'agente che non abbia presentato richiesta di godimento delle ferie; nè, prima ancora, prevede alcun obbligo di preventiva domanda.

Perchè, poi, possa operare la decadenza, è necessario che questa sia prevista o dal contratto o dalla legge. Ma, come si è già detto, nella fattispecie non esiste previsione del genere.

Ma, ciò che è più rilevante, è che il diritto alla ferie è sancito da norme imperative di legge: l'art. 2109 c.c. e l'art. 36 Costituzione.

Da ciò discende che il diritto in esame non può essere dismesso per rinuncia; ove questa intervenisse, sarebbe nulla. E' opportuno riportare l'affermazione di cui alla sentenza 18/6/1988 n. 4198 della Corte di Cassazione.

"Dalla mancata osservanza della norma pattizia relativa al momento in cui le ferie avrebbe dovuto essere godute non può desumersi una rinuncia che peraltro sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. 2109 c.c.)

Da siffatta inosservanza non potrebbe certo meno farsi discendere la decadenza del diritto soggettivo patrimoniale alla indennità sostitutiva dovendo la decadenza essere stabilita per legge.

Allorchè pertanto il lavoratore non gode delle ferie stabilite dal turno e non chiede di poterle godere in altro periodo dell'anno, il datore di lavoro che si avvale della prestazione lavorativa non può pretendere che la mancata iniziativa da parte del lavoratore si risolva in un suo indebito arricchimento ed è tenuto a pagare l'indennità sostitutiva delle ferie non godute".

Per concludere, va confermato il diritto dell'opposto al pagamento dell'indennità in oggetto, per l'importo di cui al decreto ingiuntivo, che va quindi confermato.

A carico dell'AMAT, infine, va posto il pagamento delle spese processuali anche di questo giudizio, per come liquidate in dispositivo. Le stesse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P.D.M.

IL PRETORE

così provvede:

Rigetta l'atto di opposizione proposto dall'AMAT avverso il D.I. n. 1880/94 emesso da questo Pretore in data 22-10-1994 per la somma di lire 2.256.407, oltre accessori, in favore di ROMANO FRANCESCO; dichiara, pertanto, esecutivo il proposto decreto;

condanna l'AMAT, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive lire 1700.00, in compenso all'avvocato, oltre IVA e CAP.

Sentenza esecutiva come per legge.

Taranto, 21-24-3-1995

Il Cancelliere

Il Pretore

Deposita in Cancelleria

5 OTT. 1995

IL CANCELLIERE